

**CODICI 9**

<b>Cod</b>	<b>dal</b>	<b>al</b>	
<b>9A</b>	01.01.1998		<p>AZIENDA FORNITRICE DI LAVORO TEMPORANEO EX LEGGE 24 GIUGNO 1997, N. 196.</p> <p>Modifiche alla legge n. 196 del 1997 sono state apportate dall'art. 64 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000). Le agenzie interinali, con l'entrata in vigore della legge 23.12.2000, n.388, possono procurare lavoro temporaneo anche a "lavoratori domestici" versando i contributi previdenziali e assicurativi secondo le misure previste dall'art. 5 del D.P.R. 31.12.1971, n. 1403 e successive modificazioni. Il versamento dei contributi si effettua con modello DM10/2 utilizzando la posizione accesa per gli adempimenti contributivi degli altri dipendenti interinali.</p> <p>Il codice è compatibile esclusivamente con il CSC <b>7.07.08</b>, accompagnato dal codice ISTAT <b>91 74.50.0</b>.</p> <p>Il codice è incompatibile con i seguenti CA: <b>1M - 4C - 4Z - 8C.</b></p> <p><i>Circolare n. 153 del 15.07.1998.</i> <i>Circolare n. 157 del 27.07.1999.</i> <i>Circolare n. 43 del 21.02.2000</i> <i>Circolare n.89 del 09.05.2002</i> <i>Circolare n.130 del 18.07.2002</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i> <i>Aziende industriali aventi alle dipendenze personale iscritto alla Cassa mutua aziendale per il quale il contributo di malattia è dovuto all'INAM nella misura ridotta del 5,31%.</i> <i>Per es.: Azienda municipalizzata per il gas e acqua di Gallarate.</i> <i>Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>
<b>9B</b>	01.05.1998		<p>AZIENDA DESTINATARIA DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE SICILIANA 7 AGOSTO 1997, N. 30.</p> <p>I benefici consistono nella erogazione di incentivi aggiuntivi a quelli di analoga natura, ove spettanti, previsti dalla legislazione nazionale e corrispondenti allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di tempo successivo a quello stabilito dalla vigente normativa nazionale e fino a complessivi 72 mesi dalla data di assunzione, a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:</p> <p>apprendisti qualificati (art. 1, comma 1, lett. a): per il periodo dal 13° al 72° mese dalla data di assunzione;</p> <p>soggetti disoccupati, soggetti appartenenti a categorie protette e persone svantaggiate (art. 1, comma 1, lett. b) per i quali il datore di lavoro si impegni a fornire apposito periodo di qualificazione: per il periodo che va dal 1° al 72° mese dalla data di assunzione;</p> <p>soggetti con contratto di formazione e lavoro trasformato a tempo indeterminato: per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;</p> <p>soggetti disoccupati da almeno 24 mesi: per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;</p>

			<p>soggetti in CIGS da almeno 24 mesi: per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;</p> <p>soggetti iscritti nelle liste di mobilità: per il periodo che va dal 19° al 72° mese dalla data di assunzione;</p> <p>soggetti con contratto part-time a tempo determinato trasformato in rapporto a tempo indeterminato: per il periodo che va dal 1° al 72° mese dalla data di trasformazione.</p> <p>Il codice è compatibile <i>esclusivamente</i> con i codice Sede: 01 – 18 – 21 – 28 – 48 – 55 – 65 – 76 - 82.</p> <p>Il codice è incompatibile con i seguenti CA: <b>1M - 4C - 4Z - 8C.</b></p> <p><i>Messaggio n. 20844 del 22.5.1998.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i> <i>Aziende industriali del gas e aziende esercenti attività di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile e non potabile aventi alle dipendenze personale iscritto alla Cassa mutua aziendale per il quale il contributo di malattia è dovuto all'INAM nella misura ridotta del 4,38%.</i></p> <p><i>Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>
<b>9C</b>			<p>ESONERO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO GESCAL.</p> <p>Dal 1° gennaio 1999 il codice in trattazione deve essere attribuito ai soli fini della determinazione dell'aliquota IVS senza l'incremento dello 0,70%, costituito dalla somma delle quote di contributo ex GESCAL dello 0,35% a carico del datore di lavoro e dello 0,35% a carico del lavoratore (articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335).</p>
<b>9D</b>		31.12.1998	<p>Esclusione dall'obbligo contributivo per la malattia e per la GESCAL.</p>
<b>9E</b>	01.01.2002		<p>POSIZIONE RIFERITA A NAVE AVENTE TITOLO ALLO SGRAVIO EX ART. 52 LEGGE N.448/2001</p> <p>La legge 1 agosto 2002, n.166 recante “disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, apporta modifiche alla disciplina in materia di sgravi contributivi già introdotta dall'art.52, co.32, della legge 28 dicembre 2001, n.488.</p> <p>Sono interessate allo sgravio le imprese che armano navi battenti bandiera italiana iscritte nelle “Matricole delle navi maggiori” o nei “Registri delle navi minori e dei galleggianti”, gestite da armatori privati e adibite ad attività di cabotaggio a prescindere dalla durata del periodo di impiego.</p> <p>Lo sgravio previsto dall'art. 52, comma 32 della legge 488/2001 è esteso anche alle imprese che hanno avuto in vigore nell'anno 2002, convenzioni o contratti di servizio pubblico di linea, limitatamente ai marittimi componenti gli equipaggi delle navi impiegate in collegamenti fuori convenzione.</p> <p>Lo sgravio trova applicazione a decorrere dal gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 .</p> <p><i>Circolare n. 150 del 13.09.2002</i> <i>Messaggio n. 345 del 8.10.2002</i> <i>Messaggio n. 232 del 18.09.2002</i></p>

		<p><b>DA GENNAIO 2003</b> il codice assume il significato di :  <i>“Posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex art. 21, co. 10, legge n.289/2002.”</i>  Si evidenzia in via preliminare che l’art. 21, co.10, della legge 27 dicembre 2002, n.289 differisce solo per la misura e la durata dal precedente sgravio previsto per il 2002 dall’art. 52, co. 32, della legge 448/2001.  L’art. 21, co.10, della legge 289/2002 riconosce, a favore delle imprese armatrici italiane, l’estensione dei benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto – legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.  Lo sgravio previsto per gli anni 2003 – 2005 nella misura del 25% compete alle imprese armatoriali per le navi che esercitano anche in via non esclusiva per l’intero anno attività di cabotaggio ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.  Il codice è compatibile con tutti i codici Sede  Il codice è compatibile <b>esclusivamente</b> con i CSC  <b>1.15.02.</b>  Il codice è compatibile con tutti i CA ad eccezione dei seguenti:  IM – 2N – 2S – 3W – 3Z – 4C – 4Z – 8C – 8P - 9F – 9N – 9S – 9T.  Il codice è compatibile con tutti i C.T.C.  <i>Circolare n. 48 del 10.03.2003</i>  <i>Circolare n.75 del 10.04.2003</i></p> <hr/> <p><i>Precedente significato:</i>  <i>Esclusione dall’obbligo contributivo per la malattia.</i>  <i>Da utilizzare per i datori di lavoro esclusi dall’obbligo assicurativo per la malattia in quanto applicano forme sostitutive di assistenza sanitaria.</i>  <i>Validità: fino al 31.12.1987.</i>  <i>Posizione riferita a nave avente titolo allo sgravio ex legge n. 522/1999 (cabotaggio).</i>  <i>L’art. 9 della legge n.522 del 28.12.1999 ha esteso al settore mercantile del cabotaggio marittimo, con decorrenza 1 gennaio 1999, lo sgravio contributivo di cui all’art.6, comma 1, della legge 27.2.1998, n.30, con le modalità previste dalla norma stessa, nel limite massimo dell’80% delle contribuzioni dovute, per il triennio 1999-2001.</i>  <i>Validità da 01.01.1999 a 31.12.2001</i>  <i>Circolare n. 29 del 10.2.2000.</i>  <i>Circolare n. 65 del 15.03.2001</i></p>
<b>9F</b>	01.05.1998	<p>POSIZIONE RIFERITA A NAVE ISCRITTA NEL REGISTRO INTERNAZIONALE DI CUI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1998, N. 30.  L’articolo 6, comma 1, del D.L. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ha disposto che le imprese armatrici, per il personale avente i requisiti di cui all’articolo 119 del codice della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale, nonché lo stesso personale su indicato, sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge.</p>

		<p>Il codice è compatibile <b>esclusivamente</b> con il CSC <b>1.15.02</b></p> <p>Il codice è incompatibile con i seguenti CA:  <b>1M - 2N - 4C - 4Z - 8C.</b></p> <p><i>Circolare n. 162 del 21.7.1998.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i>  <i>Obbligo assicurativo per la malattia presso l'INAM nella misura prevista per le aziende commerciali.</i>  <i>Particolarità contributive: contributo GESCAL normale.</i>  <i>Da utilizzare per gli enti che svolgono attività nel campo dell'istruzione o dell'assistenza, non soggetti alla disciplina degli assegni familiari.</i>  <i>Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>
<b>9G</b>	01.01.1986	<p><b>CONTRIBUTO GESCAL LIMITATO ALLA SOLA QUOTA A CARICO DEI LAVORATORI.</b></p> <p>Da utilizzare per i datori di lavoro classificati con CSC 2.XX.XX, tenuti al versamento del contributo GESCAL per la sola quota a carico del lavoratore (0,35%), ai quali non sia già stato attribuito uno dei seguenti codici di autorizzazione: 0X - 1M - 1P - 8F.</p> <p><i>Messaggio n. 6645 del 20.1.1988</i>  <i>Messaggio n. 3064 del 1.2.1988.</i></p> <p>Dal 1° gennaio 1996 il codice in trattazione deve essere attribuito ai soli fini della determinazione dell'aliquota IVS con l'incremento dello 0,35% costituito dalla quota di contributo ex GESCAL a carico del lavoratore (articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335).</p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i>  <i>Obbligo assicurativo per la malattia presso l'INAM nella misura prevista per le aziende commerciali; contributo GESCAL dovuto per la sola quota a carico del lavoratore.</i>  <i>Da utilizzare per le Regioni, Province, Comuni e Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che svolgono attività assistenziali o di istruzione.</i>  <i>Validità: fino al 31.12.1985.</i></p>
<b>9H</b>	01.03.1998	<p><b>POSIZIONE SEPARATA PER IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI A FAVORE DEI LAVORATORI STRANIERI STAGIONALI EX D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286.</b></p> <p>(Cfr. codice 9Y).</p> <p>Il codice è incompatibile con i CSC <b>2.XX.XX</b> e <b>3.XX.XX</b></p> <p>Il codice è compatibile solo con i seguenti CA:  <b>0L - 0W - 1Y - 2M - 2P - 2W - 3A - 3V - 4N - 4T - 5A - 5B - 5C - 5D - 5E - 5F - 5G.</b></p> <p><i>Circolare n. 214 del 9.10.1998.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i>  <i>Obbligo contributivo per la malattia e contribuzione alla GESCAL in misura ridotta.</i>  <i>Da utilizzare per il personale giornaliero dipendente da amministrazioni dello Stato e per il personale delle Regioni, delle Province e dei Comuni assunto con contratto di durata limitata e con carattere di eccezionalità.</i></p>

			<i>Validità: fino al 31.12.1987.</i>								
<b>9J</b>	01.08.1998	31.08.1999	<p><b>AZIENDA INTERESSATA ALLA SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI A CAUSA DEL SISMA CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI POTENZA E COSENZA.</b> La sospensione dei termini di pagamento riguarda i contributi aventi scadenza legale nell'arco temporale dal 9.9.1998 al 30.9.1999 e comprende sia la quota a carico dei datori di lavoro sia quella a carico dei lavoratori (ordinanze n. 2847/98, 2860/98 e 2908/98).</p> <p>Per i datori di lavoro con CSC <b>1.15.02</b> senza CA <b>2N</b>, <b>1.20.01</b> e <b>2.01.01</b> con c.a. <b>6Z</b>, il codice in esame ha validità dal <b>01.06.1998</b> al <b>30.06.1999</b>.</p> <p>Il codice, riservato alle Sedi di Cosenza e Potenza (codici Sede 25 e 64), è compatibile anche con altri codici Sede in presenza dei codici tipo azienda B1, B2 o B3.</p> <p>Il codice è incompatibile con i c.a. <b>7Q - 7S - 7T - 7V - 7W - 8A - 8J</b>.</p> <p><i>Circolare n. 56 del 4.3.1999.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i></p> <p><i>Contribuzione INAM normale, no GESCAL.</i></p> <p><i>Da utilizzare per le aziende industriali esercenti le comunicazioni (CSC 1.15.07) aventi alle dipendenze personale iscritto al F.P.T. per il quale è dovuto all'INAM il contributo di malattia in misura normale.</i></p> <p><i>Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>								
<b>9K</b>	01.06.1999		<p><b>AZIENDA AMMESSA AI BENEFICI PER IL REIMPIEGO DEI LAVORATORI L.S.U. DI CUI ALL'ART. 4 DEL DM 21 MAGGIO 1998.</b></p> <p>A tali aziende deve essere attribuito anche il codice di autorizzazione relativo alla riduzione contributiva spettante (5N per il beneficio ex art. 8, comma 9, della legge n. 407/90 ovvero 5Q per il beneficio ex art. 25, comma 9, della legge n. 223/91).</p> <p>Il codice è compatibile con tutti i CSC ad eccezione di:</p> <table border="1" data-bbox="780 1375 1232 1503"> <thead> <tr> <th>CSC</th> <th>ISTAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.01.01</td> <td>75.11.1</td> </tr> <tr> <td>2.01.01</td> <td>75.12.1</td> </tr> <tr> <td>2.01.01</td> <td>75.30.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il codice è incompatibile con i seguenti CA: 0K - 1P - 1R - 2S - 4C - 4Z - 6W - 6X - 6Y - 9F - 9H.</p> <p><b>Dall'01.04.2000</b> il codice 9K è compatibile anche con il CA 9X</p> <p>Per le cooperative vedi codice 9Z.</p> <p><i>Circolare n. 93 del 21.4.1999.</i></p> <p><i>Circolare n. 157 del 27.7.1999.</i></p> <p><i>Circolare n.3 dell'8.01.2002.</i></p> <p><i>Circolare n.166 dell'8.11.2002.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i></p> <p><i>Contributo di malattia ridotto (3,80%) per i dirigenti del credito e delle assicurazioni.</i></p> <p><i>Il codice è riservato alle imprese operanti nelle province di Trento e Bolzano.</i></p> <p><i>Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>	CSC	ISTAT	2.01.01	75.11.1	2.01.01	75.12.1	2.01.01	75.30.0
CSC	ISTAT										
2.01.01	75.11.1										
2.01.01	75.12.1										
2.01.01	75.30.0										

9L	01.01.1999		<p>DATORE DI LAVORO AVENTE TITOLO AL CONGUAGLIO DELLE INDENNITÀ EX ART. 15 L. 451/1994.</p> <p>La predetta norma, che disciplina i Piani di inserimento professionale (P.I.P.), è stata successivamente modificata e integrata dall'art. 9-octies del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dall'art. 1, comma 6, del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, dall'art. 81, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 66, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dall'art. 63, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.</p> <p>La Regione Siciliana, con proprie leggi 7 agosto 1997, n. 30 e 5 gennaio 1999, n. 4, ha apportato ulteriori modifiche e integrazioni che interessano sia i giovani residenti nella regione Sicilia, utilizzati nei piani di inserimento professionale regionali e interregionali, sia i soggetti utilizzatori.</p> <p>I datori di lavoro devono presentare la seguente documentazione: progetti di inserimento approvati dalle Commissioni regionali per l'impiego:</p> <p>provvedimento di assegnazione dei giovani neoinserti emesso dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego.</p> <p>Il codice in trattazione deve essere attribuito alla posizione relativa a soggetti aventi personale dipendente.</p> <p><i>Circolare n. 13 del 27.1.1999.</i></p> <p><i>Circolare n. 60 del 7.3.2000.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i></p> <p><i>Aziende industriali aventi alle dipendenze personale, iscritto alla Cassa mutua aziendale, per il quale il contributo INAM è dovuto nella misura ridotta del 4,91%.</i></p> <p><i>Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>
9M	01.01.1999		<p>DATORE DI LAVORO AVENTE TITOLO AL RIMBORSO O AL CONGUAGLIO DELLE INDENNITÀ EX ART. 15 DELLA LEGGE N. 451/1994.</p> <p>Il soggetto interessato deve presentare la stessa documentazione indicata per il CA 9L.</p> <p>Il codice in trattazione deve essere attribuito alla posizione relativa a soggetti non aventi personale dipendente.</p> <p><i>Circolare n. 13 del 27.1.1999.</i></p> <p>Alle posizioni contributive appositamente aperte per i datori di lavoro agricoli non operanti col sistema DM, deve essere attribuito anche il codice <b>9X</b>.</p> <p><i>Circolare n. 126 del 8.6.1999.</i></p> <p><i>Circolare n. 226 del 21.12.1999.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i></p> <p><i>Aziende industriali aventi alle dipendenze personale iscritto alla Cassa mutua aziendale, per il quale è dovuto il contributo INAM in misura ridotta variabile annualmente.</i></p> <p><i>Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>

9N	01.01.2002	<p>POSIZIONE ACCESSORIA RIFERITA ALLE AZIENDE ARMATORIALI PER GLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI RELATIVI AI MARITTIMI IN CRL AVENTI DIRITTO ALLO SGRAVIO EX ART. 52 L. 488/2001, E POSIZIONE RELATIVA A GALLEGGIANTI PRIVI DI PROPULSIONE PROPRIA DESTINATARI DEI BENEFICI EX ART. 53 C. 32 L. 448/2001”</p> <p>Sono interessate allo sgravio le imprese che armano navi battenti bandiera italiana, iscritte nelle “Matricole delle navi maggiori” o “Registri delle navi minori e dei galleggianti”, gestite da armatori privati e adibite ad attività di cabotaggio, a prescindere dalla durata del periodo di impiego.</p> <p>Lo sgravio, previsto nella misura dell’80% dei contributi previdenziali ed assistenziali (quota c/datore lavoro e quota c/lavoratore), compete <b>da 01/2002 a 12/2002.</b></p> <p><i>Circolare n. 150 del 13 settembre 2002</i></p> <p><i>Circolare n. 345 dell’8 ottobre 2002</i></p> <p><i>Messaggio n. 232 del 18 settembre 2002</i></p> <p><b>Da 01/2003 il codice ha il significato di:</b></p> <p>POSIZIONE ACCESSORIA RIFERITA ALLE AZIENDE ARMATORIALI PER GLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI RELATIVI AI MARITTIMI IN CRL AVENTI DIRITTO ALLO SGRAVIO EX ART. 21 CO. 10 LEGGE N. 289/2002 <b>e anche il significato di</b> POSIZIONE RELATIVA AI GALLEGGIANTI PRIVI DI PROPULSIONE PROPRIA DESTINATARI DEI BENEFICI EX ART. 21, CO 10 LEGGE N.289/2002</p> <p>Si evidenzia in via preliminare che l’art. 21, co.10, della legge 27 dicembre 2002, n.289 differisce solo per la misura e la durata dal precedente sgravio previsto per il 2002 dall’art. 52, co. 32, della legge 448/2001.</p> <p>L’art. 21, co.10, della legge 289/2002 riconosce, a favore delle imprese armatrici italiane, l’estensione dei benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto – legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.</p> <p>Lo sgravio trova applicazione a decorrere dal <b>gennaio 2003 al 31 dicembre 2005</b>, nella misura del 25% e compete alle imprese armatoriali per le navi che esercitano anche in via non esclusiva per l’intero anno attività di cabotaggio ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.</p> <p>Il codice è compatibile con tutti i codici Sede</p> <p>Il codice è compatibile <b>esclusivamente</b> con i CSC</p> <p><b>1.15.02.</b></p> <p>Il codice è compatibile con tutti i CA ad eccezione dei seguenti: IM – 2N – 2S – 3W – 3Z – 4C – 4Z – 8C – 8P - 9F – 9E – 9S – 9T.</p> <p>Il codice è compatibile con tutti i C.T.C.</p> <p><i>Circolare n.75 del 10.04.2003</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i></p> <p><i>Aziende industriali esercenti servizi di autolinee extraurbane in concessione aventi alle dipendenze personale iscritto alla Cassa di soccorso, per il quale il contributo di malattia è dovuto all’INAM</i></p>
----	------------	---

*nella misura del 9,50%.*

*Validità fino al 31.12.1987.*

*Posizione accessoria riferita alle aziende armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in continuità di rapporto di lavoro (crl.) Avanti diritto allo sgravio ex legge 28 dicembre 1999, n. 522.*

*Tale posizione contributiva deve essere utilizzata esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi contributivi, nonché per l'applicazione del beneficio sopra indicato, calcolati sulle retribuzioni spettanti per le sole giornate di riposo a terra, successive allo sbarco da una nave avente diritto allo sgravio per cabotaggio, aventi natura compensativa delle giornate di riposo non fruite a bordo.*

*Il codice è compatibile con il CSC 1.15.02.*

*Il codice è compatibile con tutti i CA ad eccezione dei seguenti:*

*1M -2N -2S -3W -3Z -4C -4Z -8C -9E -9F -9S - 9T .*

*Il codice è altresì compatibile con tutti i CTC.*

*Circolare n. 29 del 10.2.2000.*

*Il codice in trattazione, con circolare n.65/2001 assume anche il significato di "posizione relativa a galleggianti privi di propulsione propria cui sono stati estesi i benefici ex art. 9 l.n.522/99".*

*Atteso che, per quanto attiene l'armatoria pubblica, beneficiano dello sgravio le navi operanti nel settore del cabotaggio gestite dalle società di preminente interesse nazionale ADRIATICA e TIRRENIA, dalle società di navigazione regionali CAREMAR, TOREMAR, SIREMAR, SAREMAR, nonché dalle FERROVIE DELLO STATO SPA per quanto attiene gli equipaggi delle navi traghetto per la Sicilia e Sardegna gestite dalla società stessa il codice 9N viene reso compatibile con il CSC 2.01.02. e 2.01.01 Validità da 01.01.1999 a 31.12.2001*

*Circolare n. 65 del 15.03.2001.*

.....  
*Posizione accessoria riferita alle aziende armatoriali per gli adempimenti contributivi relativi ai marittimi in crl aventi diritto allo sgravio ex art 52 l.448/2001 e posizione relativa a galleggianti privi di propulsione propria destinatari dei benefici ex art. 52, c.32, l.448/2001.*

*L'art 52, co.32, della legge 448/2001 non ha apportato alcuna modifica - rispetto al precedente regime di sgravi previsto dall'art. 9 della legge 522/1999 che appaia significativa in ordine all'ammissibilità al regime di sgravio degli equipaggi di galleggianti privi di propulsione propria, adibiti al cabotaggio marittimo con navigazione a rimorchio, nonché degli equipaggi dei rimorchiatori che ne consentono l'utilizzo in tale attività di cabotaggio. Ne consegue che, in materia, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al punto 2 della circolare n.65/2001.*

*Tale posizione contributiva deve essere utilizzata esclusivamente per l'assolvimento degli obblighi contributivi, nonché per l'applicazione del beneficio sopra indicato, calcolati sulle retribuzioni spettanti per le sole giornate di riposo a terra, successive allo sbarco da una nave avente diritto allo sgravio per*



		<p><i>cabotaggio, aventi natura compensativa delle giornate di riposo non fruite a bordo.</i></p> <p><i>Validità dal 01.01.2002 al 31.12.2002</i></p> <p><i>Circolare n. 150 del 13.08.2002</i></p> <p><i>Messaggio n. 345 del 8.10.2002</i></p> <p><i>Messaggio n. 232 del 18.09.2002</i></p> <p><i>Circolare n. 48 del 10.03.2002</i></p>										
<b>9P</b>		<p><b>OBBLIGO DEL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO DI MALATTIA (0,77%), PREVISTO PER I PUBBLICI ESERCIZI.</b></p> <p>Da utilizzare per le mense ed i bar aziendali che aderiscono alla Federazione italiana pubblici esercizi (F.I.P.E.) e per le piccole pensioni, incluse nel comparto dei pubblici esercizi per effetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del 8.7.1982.</p> <p>Le piccole pensioni in questione sono quelle che forniscono servizi di ristorazione con accesso diretto dalla pubblica via ed hanno non più di 9 camere destinate al servizio di alloggio; tale servizio deve essere del tutto accessorio rispetto a quello di ristorazione.</p> <p>Invece le piccole pensioni che svolgono principalmente attività ricettiva, qualunque sia il numero di camere destinate ad alloggio, rientrano nel comparto alberghiero e sono pertanto escluse dal versamento del contributo aggiuntivo dello 0,77%.</p> <p><i>Circolare n. 2084 R.C.V./71 del 21.3.1985.</i></p> <p><i>Circolare n. 235 del 10.10.1992.</i></p>										
<b>9Q</b>	01.01.1999	<p><b>AZIENDA DESTINATARIA DEI BENEFICI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE SARDEGNA N. 36/1998.</b></p> <p>La legge regionale sarda n.36/1998 ha previsto l'erogazione di incentivi aggiuntivi a quelli di analoga natura, ove spettanti, previsti dalla legislazione nazionale e corrispondenti allo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro che per attività che trovano attuazione nel territorio della Regione Sardegna, assumono a tempo indeterminato lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art.1, comma 1, lett.a),b),c),d)f),g),h),e),i),l)</p> <p>Il codice è compatibile esclusivamente con le province della regione Sardegna di cui ai seguenti codici Sede:</p> <table border="1" data-bbox="794 1512 1220 1675"> <thead> <tr> <th>Codice Sede</th> <th>Provincia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17</td> <td>Cagliari</td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>Nuoro</td> </tr> <tr> <td>73</td> <td>Sassari</td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>Oristano</td> </tr> </tbody> </table> <p>Il codice è incompatibile con i codici Sede diversi da quelli sopra indicati anche se risultano presenti i codici di accentramento "B1 – B2".</p> <p>Il Codice è compatibile con tutti i CSC ad eccezione dei seguenti: <b>2XX.XX – 3.XX.XX</b></p> <p>Il codice è compatibile con tutti i CA ad eccezione dei seguenti: <b>1M – 4C – 4Z – 8C</b></p> <p><i>Circolare n. 118 del 21.6.2000.</i></p> <p><i>Messaggio n. 69 del 13.06.2003</i></p> <p>..... <i>Precedente significato:</i></p>	Codice Sede	Provincia	17	Cagliari	53	Nuoro	73	Sassari	95	Oristano
Codice Sede	Provincia											
17	Cagliari											
53	Nuoro											
73	Sassari											
95	Oristano											

			<p><i>Aziende elettriche soggette alla contribuzione INAM e GESCAL. Da utilizzare per le aziende industriali esercenti la produzione e la distribuzione di energia elettrica aventi alle dipendenze personale, iscritto e non iscritto al Fondo di previdenza per il personale dell'ENEL e delle aziende elettriche private, per il quale i contributi di malattia e GESCAL sono dovuti nella misura normale. Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>
9R	01.03.2001		<p>AZIENDA AVENTE TITOLO ALLO SGRAVIO EX LEGGE N. 53/2000.</p> <p>Il testo dell'art. 10 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: «Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città», pubblicata nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 60 del 13 marzo 2000, è il seguente:</p> <p>Art. 10. (Sostituzione di lavoratori in astensione).</p> <p>1. L'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificata dalla presente legge, può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.</p> <p>2. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume lavoratori con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati dalla presente legge, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.</p> <p>3. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 2.</p> <p><i>Circolare n. 117 del 20.6.2000.</i>  <i>Circolare n. 123 del 27.6.2000.</i></p> <p>A decorrere dal 1° aprile 2000, i criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale sono stati modificati dall'art. 6 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante: «Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES», pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> n. 66 del 20 marzo 2000, il cui testo è il seguente:</p> <p>Art. 6. <i>Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale.</i></p> <p>1. In tutte le ipotesi in cui, per disposizione di legge o di contratto collettivo, si renda necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel numero complessivo dei dipendenti in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno così come definito ai sensi dell'articolo 1,</p>

		<p>con arrotondamento all'unità della frazione di orario superiore alla metà di quello pieno.</p> <p>2. Ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa.</p> <p><b>Dal periodo 1.03.2001</b>, il codice assume il più ampio significato di “AZIENDA, ANCHE DI FORNITURA DI LAVORO TEMPORANEO, AVENTE TITOLO ALLO SGRAVIO EX ART.4,CO.3, DEL D.LGS 151/2001”</p> <p>Il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151 ha esteso ai datori di lavoro la possibilità di assumere personale in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa per maternità, non solo con contratto a tempo determinato ma anche con contratto di fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge 24.06.1997, n.196. All’azienda fornitrice di lavoro temporaneo spetta quindi lo sgravio contributivo già previsto nella misura del 50% dei contributi a carico azienda dalla legge 53/2000 mentre l’impresa utilizzatrice recupera direttamente dalla società di fornitura lo sgravio stesso e fornisce il requisito occupazionale (meno di venti dipendenti) da prendere in esame.</p> <p>Il codice è compatibile con tutti i codici Sede.</p> <p>Il codice è compatibile con tutti i CSC.</p> <p>Il codice è compatibile con tutti i CA ad eccezione dei seguenti:  <b>8C – 9X – 9M.</b></p> <p><i>Circolare n. 136 del 10.07.2001</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i>  <i>Aziende classificate nel ramo 5 (agricoltura) soggette, per l’INAM, alla contribuzione prevista per il ramo commercio.</i>  <i>Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>
<b>9S</b>	01.03.1998	<p>POSIZIONE RIFERITA A NAVE AVENTE TITOLO ALLO SGRAVIO TOTALE EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1998, N. 30 (PESCA OLTRE GLI STRETTI O OCEANICA).</p> <p>L’art. 6 bis della legge n.30/98 ha esteso alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti, e nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea, gli sgravi contributivi disciplinati dall’art. 6 della medesima legge.</p> <p>Il codice è compatibile esclusivamente con il CSC <b>1.20.01</b>.</p> <p>Il codice è incompatibile con i CA:  <b>1M - 2N – 3W - 3Z - 4C - 4Z - 8C - 9F - 9T.</b></p> <p>Il codice è compatibile con tutti i CTC.</p> <p><i>Circolare n. 41 del 23.2.1999.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i>  <i>Aziende industriali aventi alle dipendenze personale con qualifica di operaio o equiparato, iscritto alla Cassa mutua aziendale, per il quale il contributo di malattia è dovuto all’INAM nella misura ridotta del 5,31%.</i>  <i>Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>
<b>9T</b>	01.03.1998	<p>POSIZIONE RIFERITA A NAVE AVENTE TITOLO ALLO SGRAVIO PARZIALE, NELLA MISURA DEL 70% DELLE CONTRIBUTIONI DOVUTE, EX ART. 6 BIS DELLA LEGGE</p>

		<p>27 FEBBRAIO 1998, N. 30 (PESCA MEDITERRANEA O D'ALTURA).</p> <p>L'art. 6 bis della legge n.30/98 ha esteso alle imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti, e nel limite del 70 per cento, a quelle che esercitano la pesca mediterranea, gli sgravi contributivi disciplinati dall'art. 6 della medesima legge.</p> <p>Il codice è compatibile esclusivamente con il CSC <b>1.20.01</b>.</p> <p>Il codice è incompatibile con i CA:  <b>1M - 2N - 3W - 3Z - 4C - 4Z - 8C - 9F - 9S.</b></p> <p><i>Circolare n. 41 del 23.2.1999</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i></p> <p><i>Aziende del settore assicurazioni il cui personale con qualifica di impiegato è soggetto al contributo maggiorato di malattia (aliquota del 5,10%).</i></p> <p><i>Il codice è riservato alle imprese operanti nelle province di Trento e Bolzano.</i></p> <p><i>Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>
<b>9U</b>	01.01.2003	<p><b>POSIZIONE PER DIRIGENTI EX INPDAI.</b></p> <p>L'art 42 della legge finanziaria 2003 prevede, con effetto dall'01.01.2003, la soppressione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI) ed il contestuale trasferimento all'INPS di tutte le sue strutture e funzioni. A norma del predetto art. 42, con effetto dal 1 gennaio 2003 i dirigenti titolari di posizione assicurativa presso l'INPDAI sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti. Detta iscrizione è effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i dirigenti assunti dal 1 gennaio 2003, l'aliquota IVS è quella vigente per il F.P.L.D. Per quelli iscritti in evidenza contabile separata, l'aliquota IVS è quella già prevista per l'INPDAI, armonizzata con il D.Lgs 181/97.</p> <p><b>A decorrere dall'01.01.2003</b>, le particolari posizioni contributive, già aperte in rami diversi dall'industria (<b>7XXXX - 6XXXX - 5XXXX</b>) per i dirigenti assicurati ai fini pensionistici all'ex INPDAI sono contraddistinte dal codice di autorizzazione <b>9U</b> in sostituzione dei C.A. 1A e 8F,</p> <p>Il codice di autorizzazione <b>9U</b> è compatibile con tutti i codici Sedi. Il presente C.A. è compatibile esclusivamente con i C.S.C. <b>5XXXX senza il CA 9R - 6.XX.XX - 7.XX.XX.</b></p> <p>Il codice è compatibile con tutti i C.A. ad eccezione di :  <b>1A - 1M - 3U - 4J - 7A - 7B - 7C - 7D - 7E - 7F - 7G - 7H - 7L - 7M - 7Y - 8F - 9H - 9Y</b></p> <p>Il codice è compatibile con tutti i CTC.</p> <p>Il C:A. 9U è compatibile con le sole qualifiche :</p> <p><b>Qualifica</b>  <b>3 per i CSC 5XXXX - 6XXXX - 7XXXX</b>  <b>3 e 9 per il CSC 70703.</b></p> <p><i>Circolare n.83 del 24.04.2003</i></p>

9V	01.11.1999	31.05.2000	<p>AZIENDA INTERESSATA ALLA SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI A CAUSA DEGLI EVENTI METEORICI CHE HANNO COLPITO ALCUNI COMUNI DELLA CAMPANIA NEI GIORNI 14, 15 E 16 DICEMBRE 1999 (ordinanza n. 3036/2000).</p> <p>Il Ministero dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, con l'ordinanza n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15.2.2000, n. 37, ha disposto, all'articolo 3, comma 3, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico dei dipendenti, aventi scadenza legale nel periodo compreso fra il 14 dicembre 1999 e il 30 giugno 2000 (periodi di paga da 11/1999 a 05/2000).</p> <p>Per le aziende della pesca e del trasporto marittimo la sospensione riguarda i periodi da 10/1999 a 03/2000, se inquadrare con CSC 1.12.01 – 1.15.02 senza CA 2N o 2.01.01. con CA 6Z.</p> <p>La sospensione riguarda anche la presentazione della relativa modulistica.</p> <p>I soggetti beneficiari sono le persone fisiche o giuridiche residenti, alla data dell'evento calamitoso, nei comuni indicati nell'articolo 1 della predetta ordinanza, le cui abitazioni o i cui immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.</p> <p>I comuni interessati sono i seguenti:  provincia di Avellino: Cervinara, Manocalzati, Pietrastornina, Roccabascerana, S.Martino Valle Caudina;  provincia di Benevento: Cusano Mutri, Pannarano;  provincia di Salerno: Giffoni Valle Piana.</p> <p><i>Circolare n. 79 del 18.4.2000.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i>  <i>Contributo aggiuntivo di malattia assente.</i>  <i>Da utilizzare per le aziende del settore commercio esercenti pubblici esercizi e pasticcerie con annesso laboratorio, non soggette al contributo aggiuntivo di malattia dello 0,77% (c.s.c. 7.05.02 e 7.05.04).</i>  <i>Il codice è riservato alle imprese operanti nelle province di Trento e Bolzano.</i></p> <p>Validità: fino al 31.12.1987</p>
9W	01.10.1999	30.11.2000	<p>AZIENDA INTERESSATA ALLA SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI A CAUSA DELL'ALLUVIONE CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI (Ordinanza n. 3024/1999).</p> <p>Il Ministero dell'Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, con l'ordinanza n. 3024 del 30.11.1999, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» dell'11.12.1999, n. 290, tra gli altri interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999, ha disposto, all'articolo 10, comma 3, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico dei lavoratori, aventi scadenza legale nell'arco temporale dal</p>

		<p>12.11.1999 al 31.12.2000.</p> <p>Tali contributi riguardano pertanto i periodi di paga da ottobre 1999 a novembre 2000; per le imprese classificate con c.s.c. 1.15.02, senza c.a. 2N, 1.20.01 e 2.01.01 con c.a. 6Z, la sospensione riguarda i periodi di paga da agosto 1999 a settembre 2000.</p> <p>La sospensione del versamento dei contributi riguarda anche la presentazione della relativa modulistica.</p> <p>I soggetti beneficiari della predetta agevolazione sono le persone fisiche o giuridiche residenti, alla data dell'evento calamitoso, nei comuni indicati nell'articolo 1 della suindicata ordinanza, le cui abitazioni o i cui immobili, sede di attività produttive, siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.</p> <p>Il codice in trattazione è riservato alla Sede di Cagliari ma in presenza del codice di accentramento degli adempimenti contributivi è compatibile anche con tutti gli altri codici Sede.</p> <p><i>Circolare n. 38 del 16.2.2000.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i></p> <p><i>Contributo di malattia normale 6,20%.</i></p> <p><i>Da utilizzare per i proprietari di fabbricati, aggregati al settore commercio, che versano i contributi di malattia per i portieri e gli impiegati con l'aliquota normale.</i></p> <p><i>Il codice è riservato ai datori di lavoro operanti nelle province di Trento e Bolzano.</i></p> <p><i>Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>
9X	01.01.1999	<p>POSIZIONE RELATIVA ALLE OPERAZIONI DI VERSAMENTO O DI CONGUAGLIO RIFERITE AD OPERAI IN FORZA AD AZIENDE AGRICOLE CHE NON OPERANO CON IL DM10.</p> <p>Il codice deve essere attribuito alle posizioni contributive, aperte dai datori di lavoro agricoli che non operano col sistema DM, per il versamento delle multe disciplinari irrogate al personale dipendente e delle trattenute sulle retribuzioni ai pensionati occupati; il codice in trattazione deve essere inoltre attribuito, in aggiunta al CA 9M, alle posizioni riferite ai soggetti che effettuano le operazioni di conguaglio delle indennità relative ai giovani inseriti nei Piani di inserimento professionale (P.I.P.).</p> <p>Il codice è compatibile con tutti i codici Sede.</p> <p>Il codice è compatibile <b>solo</b> col CSC <b>5.01.02.</b>, a cui dovrà far seguito il codice ISTAT relativo all'attività di fatto esercitata dall'azienda.</p> <p>Il codice è esclusivamente compatibile con i CA: 9M – 0W – 1Y.</p> <p><b>Dall'01.04.2000</b> il codice 9X è reso compatibile con il CA 9K.</p> <p><i>Circolare n. 226 del 21.12.1999.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i></p> <p><i>INAM ridotta per operai (CSC 1.14.01).</i></p> <p><i>Da utilizzare per le aziende industriali esercenti la produzione e la distribuzione di energia elettrica, aventi alle dipendenze personale iscritto e non iscritto al Fondo di previdenza per il personale dell'ENEL e delle aziende elettriche private oppure iscritto ad altri Fondi non gestiti dall'INPS, per il quale è dovuto, se avente</i></p>

			<p><i>qualifica di operaio, il contributo di malattia nella stessa misura prevista per gli impiegati.</i></p> <p><i>Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>
<b>9Y</b>	01.03.1998		<p>AZIENDA AVENTE ALLE DIPENDENZE LAVORATORI STRANIERI STAGIONALI EX D.LGS. N. 286/1998.</p> <p>Il codice deve essere attribuito alle posizioni contributive relative ai datori di lavoro che si avvalgono della possibilità di utilizzare la stessa posizione già accesa per il restante personale (cfr. codice 9H).</p> <p>Il codice è compatibile con tutti i codici Sede.</p> <p>Il codice è incompatibile con i CSC: <b>2.XX.XX - 3.XX.XX</b></p> <p>Il codice è incompatibile con i seguenti CA: <b>1M - 2N - 2S - 3W - 3Z - 4C - 4Z - 8C - 9F - 9S - 9T.</b></p> <p><i>Circolare n. 67 del 26.3.1999.</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i></p> <p><i>Aziende industriali aventi alle dipendenze personale con qualifica di operaio o impiegato, iscritto alla Cassa di soccorso, per il quale è dovuto all'INAM il contributo nella misura del 9,70%.</i></p> <p><i>Il codice è riservato alle imprese operanti nelle province di Trento e Bolzano.</i></p> <p><i>Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>
<b>9Z</b>	01.06.1998		<p>POSIZIONE RIFERITA A COOPERATIVE CHE STABILIZZANO SOGGETTI IMPEGNATI IN LSU EX ART. 10, COMMA 3, DEL D. LGS. N. 468/1997.</p> <p>Tali cooperative sono quelle di produzione e lavoro che hanno stipulato con gli Enti interessati le convenzioni di cui all'articolo 10, comma 3, del D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 e che stabilizzano la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili mediante l'ammissione degli stessi soggetti nella cooperativa in qualità di soci - lavoratori.</p> <p>Per l'individuazione dei lavoratori e per le norme legislative riguardanti i benefici, v. nella descrizione del codice 9K.</p> <p>Alle predette cooperative, aventi titolo al conguaglio dell'incentivo di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto interministeriale 21 maggio 1998, devono essere attribuiti, oltre al codice di autorizzazione 9K, anche i codici relativi alla riduzione spettante (5Q per beneficio ex art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991 ovvero 5N per beneficio ex art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990).</p> <p>Il D.Lgs.28 febbraio 2000, n.81, ha allargato la platea dei soggetti beneficiari degli incentivi. In particolare ha esteso i benefici (incentivo economico e riduzione contributiva) alle <b>Cooperative e loro consorzi</b> che assumono a tempo indeterminato soggetti destinatari delle provvidenze. Pertanto, dal periodo di paga "aprile 2000" possono beneficiare delle disposizioni previste dall'art.1 del D.Lgs. n.81 <b>tutte</b> le Cooperative e non più solamente quelle di produzione e lavoro (circ.188/2000).</p> <p>Il codice in trattazione con decorrenza 04.2000 è incompatibile con tutti i CSC ad eccezione di:</p> <p><b>1.XX.XX</b> (tranne <b>1.15.02</b> senza CA <b>2N</b> e <b>1.20.01</b>) <b>4.XX.XX</b> <b>5.XX.XX</b></p>

		<p><b>7.XX.XX</b></p> <p>Il codice è incompatibile con i seguenti CA: <b>0K - 1P - 1R - 2S - 4C - 4Z - 6W - 6X - 6Y - 9F - 9H.</b></p> <p><i>Circolare n. 93 del 21.4.1999.</i> <i>Circolare n. 188 del 15.11.2000</i></p> <p>.....</p> <p><i>Precedente significato:</i> <i>Aziende del commercio in genere, soggette al contributo ridotto di malattia con aliquota del 5,80%.</i> <i>Validità: fino al 31.12.1987.</i></p>
--	--	---